

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 807 del 08/09/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT. A), ALLA SOCIETA' 3M ITALIA S.R.L., DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SOFTWARE DECISYS 360 ENCOMPASS ANALYTICS, CGS SERVER (GROUPING) ED APR-DRG, COMPRESIVI DELLE LICENZE, A COPERTURA DEL PERIODO 01 SETTEMBRE 2022 - 31 AGOSTO 2023 CIG: Z0E379D414

Esercizi/o 2022 - 2023 Centri/o di costo 5.02.02.01.06

- **Importo presente Atto: € 41.480,00**

- **Importo esercizio corrente: € 13.826,67**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2022/140235.1968

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-819-2022

L'estensore

Anna Cirulli

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Giuseppe Navanteri

La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 composto da n. 22 pagine

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

- Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la delibera 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21/01/2021 e n.380 del 25/03/2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;
- Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
- Premesso che presso gli IFO è installato un software denominato Decisys fornito dalla società 3M;
- che la Regione Lazio ha scelto la metodologia APPRO3 come “(...) strumento di governo regionale per la valutazione dell’appropriatezza generica dell’uso dell’ospedale, relativamente alla selezione della casistica a bassa complessità assistenziale, alla definizione delle soglie di ammissibilità DRG-specifiche per le prestazioni di assistenza ospedaliera ad alto rischio di inappropriata, ed alla rilevazione delle quote di inappropriata su cui applicare i disincentivi tariffari (...)”.
- in particolare che la metodologia APPRO3 utilizza la logica di classificazione APR-DRG sviluppata da 3M Italia s.r.l. e di cui la stessa Società ne detiene la proprietà intellettuale;
- che gli APR-DRG sono un sistema di classificazione che permette di raggruppare i ricoveri in gruppi DRG più omogenei in relazione alla severità della

malattia e al rischio di morte, interpretandone l'impatto della gravità clinica sull'intensità di assorbimento di risorse nel processo assistenziale e traducendolo in pesi relativi specifici;

che tale pratica, come anche in Regione Lazio, è già in uso presso gli IFO da diversi anni e che, al fine di un miglioramento della programmazione sanitaria e di una corretta trasmissione dei dati sanitari alla stessa Regione Lazio, risulta indispensabile adoperare gli stessi sistemi e strumenti su cui si basa il governo Regionale;

inoltre che presso gli IFO è utilizzato, associato al software di cui sopra, anche il sistema denominato 3M CGS (Grouping), fornito sempre dalla società 3M;

che tale sistema permette di assegnare il DRG ai singoli casi utilizzando alcuni dei dati presenti nella Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) quali ad esempio: sesso, età, modalità di dimissione, codici ICD-9-CM validi per diagnosi principale e secondarie, codici ICD-9-CM validi per interventi chirurgico/procedure principali o parto, e che per tale ragione lo stesso software è indispensabile ai fini della rendicontazione dell'attività sanitaria;

che risulta necessario per gli IFO stipulare apposito contratto di assistenza e manutenzione, comprensivo delle licenze dei software su richiamati;

che la Società 3M Italia s.r.l. è l'unico soggetto giuridico autorizzato a mantenere e fornire assistenza sugli applicativi in parola, nonché delle stesse licenze, in quanto sviluppatore dei sistemi e proprietaria dei diritti esclusivi connessi al codice sorgente;

Considerato

il D.Lgs.n.50/2016 art. 36 comma 2 lett. A): *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

Considerato che è stata richiesta alla Società 3M Italia s.r.l. un'offerta a copertura della manutenzione ed assistenza tecnica, comprensiva delle licenze, dei suddetti software, a copertura del periodo 01 settembre 2022 – 31 agosto 2023;

Vista l'offerta presentata dalla Società 3M Italia s.r.l. in data 22 luglio 2021 (Allegato n.1 alla presente), che propone per i servizi suddetti un dettaglio di attività e costi come di seguito riportato:

DESCRIZIONE SOFTWARE	CANONE ANNUO A VOI RISERVATO (IVA ESCL.)
3M™ 360 Encompass Analytics	€ 20.000,00
3M™ CGS Grouper Server	€ 9.000,00
3M™ Opzione APR-DRG	€ 5.000,00
TOTALE ANNUO (IVA ESCL.)	€ 34.000,00

Vogliamo evidenziare che nel pacchetto proposto, in virtù dei buoni rapporti commerciali sinora intrattenuti, non vi è stato applicato l'aumento del 3% del tasso d'inflazione, per un valore corrispondente a € 1.020€

Considerato che in seguito a trattativa con la stessa Società è stato possibile ottenere una offerta migliorativa rispetto ai prezzi di listino che prevede un importo complessivo pari ad € 34.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 41.480,00 e che, come possibile osservare dall'offerta allegata alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

Considerata l'offerta presentata dalla Società 3M Italia s.r.l. congrua ed in linea con i prezzi di mercato per attività simili;

Ritenuto quindi opportuno affidare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. A), alla Società 3M Italia s.r.l. i servizi di assistenza e manutenzione dei software Decisys, CGS Server (Grouping) ed APR-DRG, comprensivi delle licenze, a copertura del periodo 01 settembre 2022 – 31 agosto 2023 e per un importo complessivo pari ad € 41.480,00 IVA inclusa – CIG: Z0E379D414 come da offerta allegata alla presente (Allegato n. 1);

Tenuto conto che la spesa di € 41.480,00 IVA inclusa può essere registrata sul:

- bilancio economico dell'esercizio 2022 – 5.02.02.01.06 per un importo pari ad € 13.826,67;
- bilancio economico dell'esercizio 2023 – 5.02.02.01.06 per un importo pari ad € 27.653,33;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

DETERMINA

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. A), nonché per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare alla Società 3M Italia s.r.l. i servizi di assistenza e manutenzione dei software Decisys, CGS Server (Grouper) ed APR-DRG, comprensivi delle licenze, a copertura del periodo 01 settembre 2022 – 31 agosto 2023 e per un importo complessivo pari ad € 34.000,00 oltre IVA e cioè pari ad € 41.480,00 – CIG: Z0E379D414.
- che la spesa di € 41.480,00 IVA inclusa può essere registrata sul:
bilancio economico dell'esercizio 2022 – 5.02.02.01.06 per un importo pari ad € 13.826,67;
bilancio economico dell'esercizio 2023 – 5.02.02.01.06 per un importo pari ad € 27.653,33;

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navaneri

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



Pioltello 28 Giugno 2022

Spettabile
IST.FISIOTERAPICI
ORTOPEDICI
ROMA

Alla c.a. Dott.ssa Elena Gattei

OGGETTO: OFFERTA NR. 00005582 Licenza Software 3M™ Core CGS Server Grouper con APR e 3M™ 360 Analytics

Gentilissimi,

dal **1 SETTEMBRE 2022** è in scadenza il contratto relativo ai software “3M™ CGS Grouper Server con opzione APR-DRG” e “3M™ 360 E. Analytics”, di proprietà 3M Italia installati presso la Vostra Azienda .

A tal proposito, siamo a formulare la nostra migliore proposta per il rinnovo delle licenze d’uso per il prossimo ANNO.

OFFERTA A VOI RISERVATA

Per il nuovo periodo contrattuale, che durerà un ANNO e avrà decorrenza dal **1 SETTEMBRE 2022**, le condizioni economiche, IVA esclusa, a voi riservate sono le seguenti :

DESCRIZIONE SOFTWARE	CANONE ANNUO A VOI RISERVATO (IVA ESCL.)
3M™ 360 Encompass Analytics	€ 20.000,00
3M™ CGS Grouper Server	€ 9.000,00
3M™ Opzione APR-DRG	€ 5.000,00
TOTALE ANNUO (IVA ESCL.)	€ 34.000,00

Vogliamo evidenziare che nel pacchetto proposto , In virtù dei buoni rapporti commerciali sinora intrattenuti, non vi è stato applicato l’aumento del 3% del tasso d’inflazione, per un valore corrispondente a € 1.020€



I Software sono ceduti con contratto di licenza d'uso alle condizioni contrattuali espresse nelle Condizioni Generali di Licenza d'Uso per Software 3M.

I Software sono ceduti all' IFO (di seguito denominato il "Cliente") allo scopo di trattare unicamente i dati del soggetto IFO (di seguito denominato "Utente")

Vogliate prendere nota che le nostre norme generali di vendita sono:

IVA: 22% a Vostro carico

Condizioni di pagamento: alle condizioni economiche pattuite con 3M Italia

Con l'obiettivo di continuare a migliorare la soddisfazione della nostra clientela, 3M è lieta di comunicarvi i nostri riferimenti di help desk di primo livello di assistenza tecnica:

indirizzo email: his.ticketing@mmm.com

Tel. +39 02 00647937 attivo dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle 18,00

Vi informiamo inoltre che per maggiori informazioni sui prodotti e sui nostri servizi, potete consultare il nuovo sito www.3mitalia.it/his

Attendiamo di ricevere conferma alla nostra proposta e porgiamo cordiali saluti

3M Italia srl
Paolo Pedrazzoli
(Un Procuratore)

Per Accettazione e presa visione delle
Condizioni generali di Licenza d'Uso

Timbro e firma del Cliente

Luogo

Data

GN



Condizioni Generali di Licenza d'Uso per Software 3M

Premesse

- Il Gruppo multinazionale 3M, al quale appartiene 3M Italia s.r.l. (di seguito denominata “**3M**”), è titolare di ogni diritto relativo al Software
- 3M è titolare di un mandato esclusivo e non trasferibile per la commercializzazione del Software, in virtù del quale è rappresentante unico per la tutela dei diritti connessi alla titolarità del Software stesso
- il Cliente è interessato ad acquisire la licenza d’uso del Software, allo scopo di utilizzarlo esclusivamente per le finalità meglio identificate nel seguito (si veda Tabella 4.1).

1) Oggetto

3M concede al Cliente, per la durata dell’Accordo, una licenza non trasferibile e non esclusiva per l’uso del Software (“**Licenza**”), sulla tipologia di hardware e sul sistema operativo indicati dal Cliente e nel luogo di installazione da quest’ultimo designato in base alla scheda di cui all’Allegato 1. Il Cliente si impegna a non trasferire il Software senza il consenso preventivo di 3M.

2) Durata

2.1. Il rapporto di licenza d'uso resterà in vigore tra 3M e il Cliente (“**Parti**”) per un periodo di un (1) anno dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.

2.2. Trascorso il periodo di cui all’articolo 2.1, l’Accordo e la Licenza potranno essere eventualmente rinnovati per ulteriori periodi di 3 (tre) anni ciascuno previa dichiarazione scritta o comportamento concludente (e.g. mantenendo il Cliente



l'installazione del Software e proseguendo nell'utilizzo dello stesso). Qualora il Cliente non intendesse rinnovare l'Accordo, dovrà rimuovere il Software dal proprio hardware e comunicarlo per iscritto a 3M mediante idonea comunicazione da trasmettersi con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla data di scadenza dell'Accordo.

2.3. In caso di mancato rinnovo dell'Accordo e, così pure, in caso di scioglimento dello stesso per qualsiasi causa, il Cliente avrà l'obbligo di dichiarare l'avvenuta disinstallazione del (o di lasciare disinstallare da 3M il) Software dal proprio hardware fino dal giorno in cui l'Accordo cesserà di avere effetto e di farne formale restituzione a 3M.

2.4. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui all'articolo 2.3. 3M, impregiudicato ogni altro suo diritto sostanziale e processuale, anche in forza delle norme che disciplinano la proprietà intellettuale, avrà diritto a titolo di penale e per tutto il periodo in cui il Cliente continuerà a detenere il software senza causa, al pagamento, da parte del Cliente stesso, di una somma pari al doppio dell'ultimo corrispettivo annuo dovuto per Licenza, rapportato al numero di giorni di calendario di detenzione senza causa del Software. È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

2.5. Gli obblighi del Cliente originati dalle norme legali e contrattuali a tutela del diritto di autore, dei marchi, della segretezza e della sicurezza resteranno in vita anche dopo l'esaurimento degli effetti dell'Accordo.

3) Corrispettivo

3.1. Il corrispettivo annuale per la concessione della Licenza ("**Corrispettivo**"), forfettariamente comprensivo di tutti i costi, è indicato nell'Offerta Commerciale qui allegata. Tale corrispettivo sarà fatturato al Cliente da 3M:

- Per il primo anno di Licenza, alla data di installazione del Software;
- Per i successivi anni, con modalità anticipata sull'annualità a cui essa si riferisce, cioè 12 (dodici) mesi dopo la precedente fatturazione.

3.2. In caso di ritardo nei pagamenti del Corrispettivo privo di una valida giustificazione, saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora, calcolati nella misura prevista dalla legislazione vigente al momento del verificarsi del ritardo di pagamento. Resta salva per 3M la piena facoltà di recedere dagli impegni e obbligazioni tutte contratte



con l'Accordo, nonché l'obbligo per il Cliente di disinstallare (o di lasciare disinstallare da 3M) il Software dal proprio hardware.

3.3. Per gli eventuali rinnovi dell'Accordo di cui al precedente art. 2.2, 3M si riserva il diritto di aumentare il Corrispettivo rispetto alle condizioni concordate alla data di sottoscrizione dell'Accordo, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Cliente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'Accordo.

3.4. Il Cliente prende atto e accetta sin d'ora che, qualora si rendesse necessaria una revisione sostanziale del Software, 3M si riserva il diritto di aumentare il Corrispettivo, fermo restando l'obbligo di darne comunicazione al Cliente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso.

4) Installazione e addestramento

4.1. Salvo diversa pattuizione, il Software deve essere installato da parte del Cliente. Al fine di poter installare il software ed offrire un servizio di supporto da parte di 3M, è indispensabile prevedere la possibilità di un accesso remoto via SSH ai server che ospitano il Software.

VPN: Consigliato. Si consiglia inoltre di configurare almeno due utenze per la VPN e di eliminare il blocco firewall per gli indirizzi IP che verranno indicati. È inoltre necessario disporre, sulla macchina dove si installerà il Software, di una connessione Internet al fine di poter accedere ai server per il download dei pacchetti durante la fase di installazione. L'accesso Internet potrà essere necessario anche dopo l'installazione ed eventualmente riattivato solo su richiesta per lo svolgimento delle attività di manutenzione.

4.2. 3M, su richiesta del Cliente, è disponibile all'organizzazione di sessioni di addestramento all'uso del Software. A questo proposito, 3M deciderà il contenuto e la forma dell'addestramento in considerazione delle proprie disponibilità e delle esigenze specifiche del Cliente. Le Parti si accorderanno sullo staff iniziale di personale da addestrare, che sarà cura del Cliente indicare preventivamente.

4.3. Tutte le spese necessarie a consentire lo svolgimento e la partecipazione all'addestramento saranno a carico del Cliente, salvo diverso accordo tra le Parti.

5) Manutenzione



5.1. 3M si fa carico della manutenzione del Software durante il periodo di validità dell'Accordo, a condizione che:

(i) il Software venga usato sull'hardware e sul sistema operativo approvati da 3M per l'utilizzo del Software; e

(ii) gli stessi siano mantenuti ad un livello di aggiornamento approvato da 3M.

5.2. La manutenzione del Software comprende:

(i) la correzione di incongruenze tra il Software e i manuali di spiegazione ed istruzione;

(ii) la correzione di incompatibilità tra il Software e il sistema operativo approvato da 3M per l'utilizzo dello stesso Software;

(iii) eventuali aggiornamenti per il Software; per quanto concerne gli aggiornamenti del Modulo di tariffazione, essendo tali moduli dipendenti da regole di tariffazione definite in ambito Regionale, in modi e con tempi differenti, 3M si impegna: a) a monitorare la normativa Regionale che impatti sulle predette regole e b) a fornire i necessari aggiornamenti, secondo le tempistiche che verranno comunicate da 3M stessa.

5.3. 3M è esente da qualsiasi responsabilità rispetto ad incompatibilità riscontrate tra il Software e hardware e/o sistemi operativi differenti rispetto a quelli in precedenza approvati da 3M.

5.4. 3M è esente da qualsiasi responsabilità derivante da uso errato del Software da parte del Cliente o da malfunzionamento del Software riconducibile all'hardware del Cliente e/o agli altri software su di esso installati.

5.5. Nel corso della manutenzione, sarà cura ed onere del Cliente agevolare 3M, rendendo disponibile alla stessa ogni necessario supporto, non solo logistico.

5.6. Il Cliente si impegna a comunicare a 3M con tempestività tutti i dati necessari per eliminare gli errori di sistema e manterrà i database ed i programmi liberi, secondo le istruzioni di 3M, assumendosi piena responsabilità per l'idonea conservazione degli stessi.

6) Diritti connessi al Software

6.1. Al Cliente viene concessa unicamente la Licenza.

6.2. 3M autorizza l'utilizzo condiviso in rete del Software (calcolo dei DRG sottomesso da vari PC connessi in rete) solo nel caso in cui il Cliente abbia acquistato una



Licenza di tipo Server. Qualora la Licenza acquistata sia di tipo Stand Alone, 3M vieta esplicitamente ogni forma di elaborazione remota (effettuata condividendo in rete risorse – folders – per lo scambio dati, oppure connettendosi alla macchina che ospita il Software tramite Remote Desktop o funzionalità analoghe). Ogni Licenza Stand Alone vincola l'utilizzo del prodotto su una sola postazione di lavoro (un solo PC/server, sia esso fisico o virtuale). È fatto inoltre esplicito divieto di integrare la soluzione 3M Stand Alone all'interno di altre soluzioni software (sviluppate dal Cliente stesso o da terze parti) che rendano le funzionalità del Software fruibili da postazioni diverse da quella concordata (ove il Software è stato installato da 3M), vedi anche successivo punto 6.3 al riguardo. Resta altresì inteso che la Versione Server può essere utilizzata solo su un server che dà servizio all'interno di un solo ed unico presidio ospedaliero. In caso contrario, la versione Server dovrà recare chiaramente la denominazione Multi-presidi.

6.3. Ogni Software di tipo “grouper server” anche se realizzato da terze parti, che sia comunque in grado di processare richieste di calcolo DRG provenienti da più hardware collegati in rete attraverso la versione Stand Alone del Software, non è autorizzata da 3M e, pertanto, è da considerarsi illegittima e condizione per la cessazione dell'Accordo.

6.4. Il Cliente riconosce che 3M è l'esclusiva e legittima titolare di ogni diritto relativo al Software, ai documenti ad esso connessi, a qualsiasi copia del Software stesso e dei documenti ad esso connessi (incluse quelle fatte dal Cliente), e di tutte le corrispondenti informazioni riservate, nonché dei diritti d'autore relativi.

6.5. Il Cliente si obbliga a non modificare, alterare, de-compilare, duplicare neanche in parte, il Software e i documenti ad esso connessi. Tale obbligo dovrà essere tassativamente esteso a chiunque, a qualunque titolo, affianchi il Cliente nell'utilizzo o nella manutenzione del Software o anche solo abbia ricevuto accesso ai risultati scaturiti dal Software.

6.6. Il Cliente non potrà sub-licenziare a terzi la Licenza, che non comprende la facoltà di ottenere il Software in formato sorgente, né quella di disporre della relativa documentazione logica o di progetto.

6.7. Il Cliente non potrà utilizzare il Software se non per processare i propri dati di attività o dati dell'Utente. In particolare, è preclusa al Cliente la possibilità di estendere l'utilizzo del Software su dati provenienti da soggetti giuridici terzi rispetto al Cliente. Per



questo motivo, si evidenzia sin d'ora che qualsiasi trasformazione societaria del Cliente dovesse intervenire in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell'Accordo, comporterà una revisione dell'Accordo stesso e dell'Offerta Commerciale da parte di 3M.

6.8. 3M è titolare dei diritti relativi ai supporti utilizzati per mantenere il Software adeguato alle esigenze del Cliente.

6.9. Il Cliente accetta pertanto sin da ora di restituire a 3M, alla risoluzione del rapporto regolato dall'Accordo, ogni supporto precedentemente fornito da quest'ultima allo scopo di cui al punto 6.8.

7) Sicurezza

7.1. Il Cliente adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire il regime di riservatezza del contenuto, delle eventuali modifiche ed aggiornamenti del Software e per proteggere il diritto di proprietà di 3M, evitando qualsiasi accesso non autorizzato da parte di terzi e provvedendo ad informare compiutamente i propri dipendenti in merito agli obblighi assunti con l'Accordo.

7.2. Il Cliente risarcirà 3M per eventuali danni derivanti da qualsiasi rivendicazione, pretesa e/o spesa derivante da un accesso non autorizzato al Software.

8) Garanzia - Responsabilità

8.1. Nell'ipotesi in cui il supporto del Software contenesse vizi di fabbricazione, 3M si impegna a garantire, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla segnalazione da parte del Cliente, la verifica del difetto da parte dei tecnici 3M, la sostituzione o riparazione gratuita del supporto, restando esclusa ogni ulteriore responsabilità a carico di 3M ed ogni garanzia in caso di danneggiamento del supporto per normale usura o cause esterne.

8.2. 3M, inoltre, non sarà responsabile verso il Cliente per qualsiasi perdita o danno di dati o informazioni da attribuirsi ad un utilizzo del Software non conforme alle indicazioni garantite da 3M, e neppure qualora il Software sia usato in combinazione con un software non fornito da 3M, o sia adottato un hardware o un sistema operativo differente da quello concordato con 3M, ovvero qualora il Software sia stato modificato dal Cliente in modo da violare gli impegni precedentemente assunti.

8.3. 3M si impegna a difendere ed a mantenere il Cliente indenne rispetto alle rivendicazioni, azioni e procedimenti che affermino che tutto o parte del Software o dei



documenti sono in violazione di brevetti di terzi e/o dell'altrui diritto d'autore o costituiscono un'appropriazione indebita di informazioni confidenziali appartenenti a terzi. Il Cliente terrà 3M tempestivamente informata in merito a qualsiasi rivendicazione, azione o procedimento in relazione al Software e fornirà a 3M una copia di ciascuna contestazione. La scelta del legale, la condotta della difesa di ciascuna causa ed ogni eventuale transazione saranno determinate soltanto da parte di 3M, in qualità di titolare dei diritti sul Software.

9) Trattamento dei dati personali

9.1. Nell'ambito dell'Accordo, ciascuna Parte potrebbe avere accesso a informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile (ivi incluse a titolo esemplificativo le informazioni di contatto, codice fiscale, dati relativi all'ubicazione, informazioni relative ai comportamenti di acquisto e qualsiasi altra informazione atta a consentire di risalire all'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di un individuo) relativi alla o di titolarità dell'altra Parte, inclusi dati relativi a dipendenti e collaboratori della stessa ("Dati Personali"). I Dati Personali verranno trattati esclusivamente per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti con l'Accordo, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo. Ogni eventuale ulteriore trattamento sarà regolato dalle Parti con separata scrittura. Le Parti si impegnano a rispettare le norme in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati Personali del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 n. 679/2016 ("GDPR"), nonché il Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice sul trattamento dei dati personali") e ogni altra normativa in materia di trattamento dei dati personali, vigente ed applicabile alla relazione regolata dall'Accordo (GDPR, Codice sul trattamento dei dati personali e altra normativa in materia di trattamento dei dati personali, vigente ed applicabile alla relazione regolata dall'Accordo, collettivamente: "Normativa sul trattamento dei dati personali"). Ciascuna Parte tratta i Dati Personali in qualità di titolare autonomo nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adottando le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento. 3M



a questo proposito dichiara che il trattamento avverrà con mezzi elettronici e non elettronici, secondo procedure e logiche indicate nella Privacy Policy di 3M (disponibile al seguente indirizzo: https://www.3mitalia.it/3M/it_IT/azienda-it/legge-privacy/), che si intende qui richiamata integralmente.

9.2. Ove necessario, i Dati Personali potranno essere trattati da 3M anche successivamente al termine dell'Accordo, nel rispetto della Normativa sul trattamento dei dati personali e per un periodo di tempo necessario e proporzionato rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte.

9.3. In relazione al servizio di supporto e assistenza tecnica offerto al Cliente, 3M potrebbe eseguire interventi da remoto sul Software "3M™ 360 Encompass™ Analytcs". Tali interventi comporterebbero l'accesso, da parte di 3M, a Dati Personali o agli eventuali dati personali di terze parti presenti sul sistema del Cliente (quali, ad esempio, i dati personali, non sensibili, degli utilizzatori finali del Software o i dati personali particolari di pazienti, processati mediante il Software; collettivamente "**Dati Personali di Terzi**"). Il Cliente, in qualità di titolare dei Dati Personali e dei Dati Personali di Terzi (collettivamente "**Dati Personali del Cliente**"), comunicando o in ogni caso consentendo l'accesso a 3M ai Dati Personali del Cliente, nomina 3M responsabile esterno del trattamento, in base a quanto previsto all'Allegato 4. Assumendo tale ruolo, 3M si impegna a adempiere alle prescrizioni impartite dal Cliente, in relazione al trattamento dei Dati Personali del Cliente. 3M si impegna a nominare a sua volta, in base ad uno standard contrattuale analogo a quello di cui all'Allegato 4, ogni proprio incaricato dello svolgimento del servizio di supporto e assistenza tecnica di cui sopra. Fatta salva ogni inderogabile previsione di legge, il Cliente terrà 3M indenne e manlevata da ogni eventuale pretesa, azione e/o richiesta di indennizzo o risarcimento danni che dovesse essere avanzata da terze parti, in relazione al trattamento dei Dati Personali del Cliente.

9.4. L'operatore 3M, prima di accedere al sistema, chiederà il consenso al Cliente e lo inviterà a chiudere i documenti e le applicazioni non rilevanti al fine di ridurre, per quanto possibile, il trattamento di Dati Personali del Cliente, che saranno trattati con strumenti elettronici, in ogni caso in base ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla vigente Normativa sul trattamento dei dati personali e al solo fine di fornire supporto e assistenza tecnica al Cliente.



10) Diritti di marchio

Il Cliente si obbliga a non rimuovere, alterare o contraffare alcun marchio, dicitura, ditta, denominazione sociale, nome commerciale, numero o quant'altro inserito nel Software e nel suo hardware. Qualsiasi materiale utilizzato dal Cliente che includa o faccia riferimento ai segni distintivi 3M dovrà essere sottoposto preventivamente a 3M per approvazione, così come pure qualsiasi iniziativa promozionale pubblicitaria che riproduca segni distintivi 3M, utilizzando ogni mezzo, inclusi i mezzi informatici e telematici (es. Internet).

11) Risoluzione dell'Accordo

11.1. La violazione, da parte del Cliente, di qualsiasi parte del disposto di cui ai punti 4, 6.3, 7, 8 e 13 comporterà per 3M il diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. con semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a/r o mezzo analogo (e.g. PEC), salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

11.2. Qualora 3M ritenga che l'inadempimento posto in essere dal Cliente sia compatibile con la temporanea prosecuzione del rapporto, potrà dare comunicazione scritta dell'inadempimento al Cliente, perché questi vi ponga rimedio entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione. Se, nonostante tale comunicazione, l'inadempimento persistesse, 3M potrà risolvere l'Accordo dandone comunicazione scritta al Cliente inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

12) Clausole generali

12.1. L'Accordo non può essere modificato, se non con modifica scritta, sottoscritta da rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti. Esso, inoltre, esprime completamente il contenuto delle intese tra le parti riguardo all'oggetto e sostituisce tutte le precedenti proposte e comunicazioni scritte tra le parti e relative al medesimo oggetto.

12.2. Qualsiasi modifica nella struttura societaria o negli organi di gestione del Cliente, come ad esempio acquisizioni, cessioni integrazioni o fusioni, nonché altre variazioni nella proprietà o negli organi amministrativi del Cliente, che sia ritenuta da 3M suscettibile di alterare il rapporto contrattuale esistente tra le parti, comporterà una rinegoziazione degli aspetti essenziali del presente Accordo.



12.3. Le Parti concordano di rinunciare alla accettazione espressa di cui all'art. 1341 c.c.

13) Comportamento etico

13.1 Il Cliente è a conoscenza che 3M ha posto a fondamento della propria politica imprenditoriale l'esigenza del puntuale rispetto di tutte le fattispecie normative inerenti le diverse attività aziendali, siano esse di stretto contenuto giuridico che di natura etico-comportamentale. In tale contesto 3M ha elaborato negli anni una serie di regolamentazioni interne volte a stabilire i principi basilari e le regole in materia di correttezza nelle pratiche d'affari, cui devono uniformarsi tutti i collaboratori interni e i soggetti che operano in partnership con 3M. Tra queste il Code of Conduct del Gruppo 3M, il Codice Etico 3M Italia e i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, consultabili sul sito <http://solutions.3m.com> alla sezione "La nostra Azienda".

13.2. Per quanto applicabili alla relazione contrattuale con il Cliente, quest'ultimo si impegna a conoscere ed uniformare i comportamenti, le attività e le decisioni dei propri dipendenti e collaboratori alle predette regolamentazioni riconoscendone la fondamentale importanza per 3M, anche ai fini della stipula, prosecuzione ed eventuale cessazione/risoluzione dell'Accordo. Il Cliente osserverà nell'esecuzione del presente Accordo, tutte le norme di legge applicabili nonché le regole di correttezza stabilite dagli usi e dalle predette procedure di 3M. Il Cliente si impegna inoltre, uniformare i propri comportamenti, attività e decisioni a tutte le norme di legge, agli usi, alle regolamentazioni e procedure interne di 3M applicabili, come richiamati nel suddetto documento. Si richiama, inoltre, il contenuto degli Allegati 2 e 3 all'Accordo, del quale costituiscono parte integrante ed essenziale.

13.3. In relazione all'oggetto dell'Accordo, il Cliente conferma di poter correttamente e legittimamente eseguire le prestazioni contrattuali richieste, non operando in situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto ad altri incarichi o attività svolti per conto di terze parti, sia di natura privata che pubblica.

14) Foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana, ed ogni eventuale controversia che dovesse insorgere dall'applicazione o interpretazione dello stesso sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.





Allegato 1

Luogo di Installazione

[Redacted]

Via

[Redacted]

Città

[Redacted]

Cap

[Redacted]

Prov.

[Redacted]

CPU Designata

Marca e Modello

[Redacted]

Sistema Operativo

[Redacted]



Allegato 2

PARTNERS 3M ED ETICA NEGLI AFFARI

3M ispira le proprie decisioni e le proprie attività al più assoluto rispetto della normativa vigente e dei principi etico-comportamentali correnti. I partners di cui 3M si avvale, consapevoli di tale scelta, non devono pertanto porre in essere atti, iniziative o comportamenti contrari alle disposizioni normative e regolamentari ed alle politiche 3M in materia di etica negli affari.

3M ha d'altra parte costruito e consolidato nel tempo la propria immagine e reputazione a livello nazionale ed internazionale proprio perseverando in scelte e comportamenti pienamente rispettosi del contesto normativo e sociale. Il rapporto tra 3M ed i propri partners si basa pertanto su presupposti di particolare fiduciarità; i partners stessi devono poter preventivamente dimostrare e mantenere nel tempo idonei requisiti di serietà, correttezza, integrità, competenza e professionalità tali da soddisfare gli standard e le esigenze 3M.

A tale proposito il partner 3M, anche in riferimento alle persone appartenenti alla propria organizzazione od ai terzi di propria fiducia di cui si potrà eventualmente avvalere, espressamente dichiara e garantisce:

- a) di non operare in situazioni di conflitto di interesse o avvalendosi di relazioni interpersonali o contrattuali che possano porre se stesso od i terzi in situazioni di conflitto di interesse;
- b) di non aver assunto incarichi o di svolgere attività che risultino incompatibili, anche sul piano formale, contrattuale e legale, con la prestazione del rapporto con 3M, ciò anche in relazione ad attività ed incarichi attuali o pregressi nell'ambito della Pubblica Amministrazione, Enti Pubblici o privati od aziende concorrenti con 3M;
- c) di non aver subito condanne di qualsiasi tipo o non aver procedimenti giudiziari in corso per atti o comportamenti contrari all'etica ed alla moralità professionale;
- d) di volersi espressamente attenere ai principi di correttezza e di eticità negli affari promossi e condivisi da 3M, in particolare per ciò che concerne il divieto di promettere, offrire o corrispondere (direttamente o tramite intermediari) somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari al fine di influenzare, o cercare di influenzare, l'attività degli stessi nell'espletamento dei propri doveri di pubblici ufficiali;
- e) di non utilizzare, per lo svolgimento del rapporto con 3M, informazioni confidenziali illegittimamente acquisite in relazione a precedenti attività od incarichi.

Il partner 3M si impegna a contattare il rappresentante 3M di riferimento, al fine di condividere preventivamente ed ottenere l'autorizzazione necessaria in caso di eventuali omaggi, contributi, sponsorizzazioni, colazioni di lavoro, inviti ad eventi "Corporate", viaggi, soggiorni e partecipazioni a riunioni di qualsivoglia natura che siano destinati a pubblici funzionari o che ne prevedano il coinvolgimento, diretto od indiretto.

Il partner 3M, infine, si impegna a collaborare fattivamente con 3M in caso di investigazioni da parte di pubbliche autorità in relazione alle attività correlate al rapporto contrattuale.



Allegato 3

PARTNERS 3M – DICHIARAZIONE ASSENZA REATI/ILLECITI PENALI

Siamo a confermarVi che i soci ed i legali rappresentanti del Cliente non hanno subito in passato condanne di natura penale per comportamenti contrari ai principi di serietà, correttezza, onorabilità, integrità morale o professionale, nè tantomeno sono a conoscenza di investigazioni o procedimenti in corso a loro carico per comportamenti di tale rilevanza.

La rassicurazione di cui sopra deve intendersi riferita anche all'assenza e all'inesistenza di condanne e/o procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di illeciti contro la Pubblica Amministrazione.

A tale riguardo, Vi confermiamo altresì che i soci ed i legali rappresentanti del Cliente possono legittimamente operare nei confronti della Pubblica Amministrazione non sussistendo a carico degli stessi alcuna inibitoria, divieto, limitazione o qualsivoglia impedimento connesso o risultante da pregressi provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa.



Allegato 4

**NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CLIENTE
Ex art. 28 GDPR**

Il Cliente IFO (di seguito anche “**Titolare**”) e 3M (di seguito anche “**Responsabile**”), congiuntamente definite le “**Parti**” e singolarmente la “**Parte**”

Premesso che:

- Le Parti hanno stipulato l’Accordo, ai fini dell’adempimento del quale 3M, attraverso personale appositamente individuato ed incaricato, potrebbe avere accesso a e trattare, per conto del Cliente, Dati Personali del Cliente
- Il Cliente, in qualità di Titolare del trattamento dei Dati Personali del Cliente, intende pertanto nominare 3M quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali del Cliente tramite questa Nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali del Cliente (“Nomina”), che 3M intende accettare
- La Nomina è allegata all’Accordo e ne costituisce parte integrante ed essenziale
- Ove non diversamente indicato, le definizioni incluse in questa Nomina hanno lo stesso significato delle definizioni contenute nel GDPR e nell’Accordo

Convengono quanto segue.

1) Definizioni

1.1. “Dati Anonimizzati”: i Dati Personali del Cliente che siano stati soggetti ad un processo di anonimizzazione irreversibile, con una modalità tale che non permetta di risalire in alcun modo, né direttamente o indirettamente, al Soggetto Interessato e che, pertanto, non costituiscano più dato personale ai sensi della Normativa sul trattamento dei dati personali.

1.2. “SCC”: le vigenti Clausole Contrattuali Standard (per Responsabili del Trattamento)¹.

1.3. “Violazione dei Dati Personali del Cliente”: qualsiasi violazione della sicurezza che comporta l’illegittima o accidentale distruzione, perdita, alterazione o l’accesso non

¹ [Standard Contractual Clauses \(SCC\) | European Commission \(europa.eu\)](https://european-commission.eu/standard-contractual-clauses-scc/)



autorizzato ai Dati Personali del Cliente, in qualunque modo trattati da 3M o dai suoi sub-responsabili.

2) Trattamento dei Dati Personali del Cliente

2.1. In relazione ai Dati Personali del Cliente, il Cliente è il Titolare del trattamento e 3M il Responsabile del trattamento.

2.2. Ciascuna Parte tratterà i Dati Personali del Cliente in attuazione dell'Accordo e nel rispetto delle obbligazioni proprie del rispettivo ruolo (Titolare v. Responsabile), come previste in base alla Normativa sul trattamento dei dati personali.

2.3. 3M non svolgerà alcun trattamento dei Dati Personali del Cliente per finalità diverse da quelle autorizzate dal Cliente nell'Accordo, fatto salvo il caso in cui il trattamento sia richiesto dalla legge o da un'autorità di controllo.

3) Scopo del Trattamento dei Dati Personali del Cliente

3.1. Scopo del trattamento dei Dati Personali del Cliente da parte di 3M è l'esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Accordo.

3.2. La natura e le finalità del Trattamento dei Dati Personali del Cliente da parte di 3M, le categorie dei Dati Personali del Cliente, le categorie di Soggetti Interessati sono elencate nella Tabella 4.1.

4) Sub-responsabili del Trattamento dei Dati Personali del Cliente

4.1. Il Cliente autorizza 3M a nominare, rimuovere o sostituire uno o più sub-responsabili del trattamento dei Dati Personali del Cliente, comprese le Affiliate 3M, ove ciò sia necessario a 3M per adempiere ai propri obblighi ai sensi dell'Accordo e a condizione che 3M risponda di eventuali azioni o omissioni dei propri sub-responsabili alla stessa stregua delle azioni ed omissioni dalla stessa commesse.

4.2. 3M è tenuta a porre a carico dei propri sub-responsabili obblighi coerenti con gli obblighi assunti dalla stessa 3M, in qualità di Responsabile del trattamento.

4.3. 3M provvederà ad informare il Cliente in anticipo (eccetto per i casi di emergenza) di qualsiasi cambiamento consistente nella nomina e/o sostituzione di un nuovo sub-responsabile, dando così al Cliente la possibilità di opporsi allo stesso. Se quest'ultimo non presentasse opposizione entro quindici (15) giorni di calendario dal giorno in cui 3M ha effettuato la comunicazione al Cliente, il nuovo sub-responsabile si



considera accettato. Qualora il Cliente presentasse opposizione, le Parti si accorderanno per sanare la situazione. Nel caso in cui la stessa non venisse sanata entro trenta (30) giorni di calendario dalla data dell'opposizione del Cliente, 3M avrà il diritto, senza penale alcuna, di rinunciare alla nomina a Responsabile del trattamento dei Dati Personali del Cliente.

5) Obbligazioni di 3M

5.1. 3M tratterà i Dati Personali del Cliente esclusivamente secondo le istruzioni impartite dal Cliente, in linea con quanto previsto dall'Accordo, salvo non sia altrimenti richiesto dalla Normativa sul trattamento dei dati personali. In tal caso, 3M dovrà informare il Cliente di tale previsione legale sul trattamento dei Dati Personali del Cliente, a meno che ciò sia espressamente vietato dalla stessa legge per motivi di pubblico interesse. 3M informerà il Cliente qualora le istruzioni fornite da quest'ultimo violassero, secondo 3M, la Normativa sul trattamento dei dati personali. In ogni caso, 3M non sarà tenuta ad effettuare alcun tipo di valutazione giuridica sulle istruzioni ricevute.

5.2. 3M garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei Dati Personali del Cliente sono soggette ad obblighi di riservatezza.

5.3. 3M, tenuto conto dell'evoluzione tecnica e dei costi della sua applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e della natura dei Dati Personali del Cliente, nonché dei rischi che, in generale, il trattamento di dati personali comporta per i diritti e le libertà dei Soggetti Interessati, adotterà le opportune misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, rispetto ai rischi che presenta il trattamento dei Dati Personali del Cliente.

5.4. 3M assisterà il Cliente, per quanto ragionevolmente possibile:

a) nella gestione delle richieste dei Soggetti Interessati che esercitino i diritti di accesso o rettifica, di cancellazione, di portabilità, di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento dei Dati Personali del Cliente ed informerà prontamente il Cliente qualora dovesse ricevere direttamente tali richieste, attenendosi alle istruzioni che il Cliente impartirà per la gestione delle stesse;

b) nel garantire la conformità con i requisiti di sicurezza dei Dati Personali del Cliente;

c) nella notifica alle competenti autorità, in caso di Violazione dei Dati Personali del Cliente e nell'adempimento della valutazione dell'impatto e degli obblighi di consultazione previsti



dalla Normativa sul trattamento dei dati personali ed informerà tempestivamente il Cliente di ogni Violazione dei Dati Personali del Cliente di cui sia venuta a conoscenza.

5.5. 3M, dopo la scadenza o la risoluzione della Nomina, su richiesta del Cliente, cancellerà o restituirà a quest'ultima tutti i Dati Personali del Cliente e le copie esistenti (salvo il caso in cui la Normativa sul trattamento dei dati personali o degli Stati Membri a cui 3M è soggetta, richiedano la conservazione dei Dati Personali del Cliente).

6) Ispezioni del Cliente

6.1. 3M, al fine di dimostrare l'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la Nomina, metterà a disposizione del Cliente tutte le informazioni necessarie e, nella misura in cui sia richiesto dalla Normativa sul trattamento dei dati personali, consentirà e contribuirà alle ispezioni condotte dal Cliente o da un suo incaricato in merito al trattamento dei Dati Personali del Cliente.

6.2. Il numero di ispezioni del Cliente è limitato a una (1) ogni dodici (12) mesi e la verifica condotta non può superare i tre (3) giorni lavorativi, salvo non sia diversamente previsto dalla Normativa sul trattamento dei dati personali.

6.3. Il Cliente notificherà a 3M, con ragionevole preavviso scritto (almeno sessanta – 60 – giorni di calendario, salvo sia diversamente previsto in base alla Normativa sul trattamento dei dati personali), l'intenzione di condurre un'ispezione.

6.4. Le Parti concorderanno preventivamente l'ambito e la programmazione dell'ispezione, che dovrà, per quanto possibile, basarsi su certificazioni, precedenti report e/o altre verifiche già nella disponibilità delle Parti, al fine di confermare la conformità di 3M alle disposizioni dell'Accordo ed escludere eventuali ispezioni ripetitive. Il Cliente dovrà condurre l'ispezione nel rispetto della riservatezza richiesta tenendo conto dei luoghi e delle condizioni e fornirà a 3M una copia della relazione finale.

6.5. Il Cliente e 3M sosterranno i costi relativi all'ispezione ciascuno per la propria parte.

7) Obbligazioni del Cliente

7.1. Il Cliente garantisce che tutti i Dati Personali del Cliente forniti a 3M ai sensi dell'Accordo sono stati raccolti e trasmessi in conformità con la Normativa sul trattamento dei dati personali e che qualsiasi trattamento, per le finalità qui descritte, dei Dati Personali



del Cliente relativi alla salute di un Soggetto Interessato è consentito dalla Normativa sul trattamento dei dati personali, incluso l'articolo 9 del GDPR.

7.2. Qualora i Dati Personali del Cliente siano attinenti alla salute di pazienti del Cliente, quest'ultimo dovrà procedere a convertire i Dati Personali del Cliente in Dati Anonimizzati. Ove ciò non sia possibile, i Dati Personali del Cliente potranno essere resi accessibili a 3M previa pseudonomizzazione, in modo tale che 3M non possa in alcun modo risalire, nemmeno aggregando o combinando le informazioni fornite, al paziente al quale l'informazione afferisce (facoltà che rimane unicamente in capo al Cliente il quale, adottando appropriate misure di sicurezza, conserverà la tabella di conversione e lettura dei dati forniti a 3M). In tal caso, il Cliente garantisce che tutti i Soggetti Interessati hanno preventivamente fornito i consensi necessari e che sono state fornite agli stessi tutte le informazioni necessarie a garantire un trattamento equo e trasparente dei loro dati personali quali Dati Personali del Cliente.

7.3. Il Cliente riconosce che 3M è tenuta ad attenersi alle modalità e alle finalità di trattamento dei Dati Personali del Cliente da quest'ultimo stabilite. 3M non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile per, e il Cliente accetta fin da ora di risarcire, difendere e manlevare 3M, le sue Affiliate e i loro funzionari, direttori, dipendenti e agenti da qualsiasi reclamo (incluso qualsiasi reclamo presentato dal Soggetto Interessato), responsabilità, perdita, danno, privilegio, giudizio e spese, incluse le spese legali e le spese processuali, connesse o derivanti da: (i) trattamento da parte di 3M dei Dati Personali del Cliente in conformità con l'Accordo; e/o (ii) inadempimento del Cliente di qualsiasi obbligo previsto ai sensi dell'Accordo e/o della Normativa sul trattamento dei dati personali.

8) Durata

La Nomina è efficace dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e la durata è collegata a quella dell'Accordo. Al venir meno dell'efficacia, per qualsiasi motivo, dell'Accordo, anche la Nomina verrà a decadere, e con essa il trattamento dei Dati Personali del Cliente.

9) Trasferimento dei dati

3M e i suoi sub-responsabili tratteranno principalmente i Dati Personali del Cliente nello Spazio Economico Europeo ("SEE"). Qualora un sub-responsabile trattasse i Dati Personali del Cliente al di fuori del SEE, 3M implementerà ogni ragionevole sforzo per garantire un



livello adeguato di protezione dei Dati Personali del Cliente, ad esempio concludendo clausole SCC con il sub-responsabile. Su richiesta del Cliente, se richiesto ai sensi della Normativa sul trattamento dei dati personali, 3M implementerà ogni ragionevole sforzo per supportare il Cliente per concludere direttamente clausole SCC con un sub-responsabile.

Tabella 4.1

Natura e finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> - fornitura, sviluppo, consegna, gestione, miglioramento, monitoraggio dei Prodotti, inclusa qualsiasi infrastruttura sottostante (hardware, software, strutture di data center protette, connettività, strumenti di sicurezza / protezione dei dati); - supporto tecnico al Cliente e ai suoi utenti autorizzati, in relazione ai Prodotti; - fornitura di informazioni e dimostrazione delle caratteristiche e delle funzionalità dei Prodotti; - conversione dei Dati Personali del Cliente in Dati Anonimizzati; - esecuzione delle istruzioni che il Cliente può dare di volta in volta a 3M
Categorie di Dati Personali del Cliente	<ul style="list-style-type: none"> - dati contenuti nelle cartelle cliniche dei pazienti e in altra documentazione sanitaria o nei flussi amministrativi del Cliente, inclusi i dati relativi al trattamento medico e sanitario dei pazienti, i dati di contatto dei pazienti e dei loro familiari o <i>caregiver</i> - informazioni relative al personale sanitario, amministrativo o tecnico che può essere identificato nelle cartelle cliniche dei pazienti e in altra documentazione sanitaria o nei flussi amministrativi
Soggetti Interessati	<ul style="list-style-type: none"> - pazienti del Cliente - parenti e <i>caregiver</i> dei pazienti del Cliente - personale sanitario, amministrativo o tecnico che può essere identificato nelle cartelle cliniche dei pazienti e in altra documentazione sanitaria o nei flussi amministrativi
Durata del trattamento	Per tutta la durata dell'Accordo